



Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂)

Modifica del 17 dicembre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 23 agosto 2021¹;
visto il parere del Consiglio federale del 17 settembre 2021²,

decreta:

I

La legge del 23 dicembre 2011³ sul CO₂ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4 e 4^{bis}

⁴ I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997⁴ della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

^{4bis} Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 2015⁵ sul clima.

Art. 3 cpv. 1^{bis}, 1^{ter} e 2

^{1bis} Fino al 2024 le emissioni di gas serra devono essere ridotte ogni anno di un ulteriore 1,5 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali.

¹ FF 2021 2252
² FF 2021 2254
³ RS 641.71
⁴ RS 0.814.011
⁵ RS 0.814.012

¹ter Almeno il 75 per cento della riduzione delle emissioni di gas serra di cui al capoverso 1^{bis} deve essere conseguita con provvedimenti realizzati in Svizzera.

² *Abrogato*

Art. 26 cpv. 2

² Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa l'aliquota di compensazione tra il 5 e il 40 per cento in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 o dell'evoluzione delle emissioni di CO₂ dei trasporti e stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera.

Art. 28 cpv. 2

² Deve inoltre consegnare alla Confederazione, l'anno successivo, in quantità corrispondente alla quota non compensata:

- a. per il 2021, i certificati di riduzione delle emissioni;
- b. a partire dal 2022, i diritti di emissione o attestati internazionali.

Art. 31 cpv. 1^{ter}, 1^{quater} e 4

¹ter Su richiesta presentata entro il termine stabilito dal Consiglio federale, l'impegno di riduzione di cui al capoverso 1^{bis} può essere prorogato sino alla fine del 2024, a condizione che il gestore si impegni a realizzare una determinata riduzione supplementare rispetto ai capoversi 1 e 1^{bis}.

¹quater Anche i gestori ai sensi del capoverso 1 che non hanno già preso un impegno di riduzione possono impegnarsi a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro la fine del 2024.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in che misura i gestori possono adempiere il loro impegno di riduzione:

- a. fino al 2021, mediante la consegna di certificati di riduzione delle emissioni;
- b. a partire dal 2022, mediante la consegna di diritti di emissione.

Art. 32 cpv. 2

² Per le tonnellate di CO₂eq emesse in eccesso devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo i corrispondenti diritti di emissione.

Titolo prima dell'articolo 39

Capitolo 7: Esecuzione, procedura e promozione

Art. 39 cpv. 4 e 5, primo periodo

⁴ L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.

⁵ L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti. ...

Art. 40c Sistemi d'informazione e di documentazione

¹ L'UFAM gestisce i sistemi d'informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure secondo la presente legge. Il Consiglio federale designa le procedure che sono svolte per via elettronica.

² Nello svolgimento elettronico delle procedure, l'UFAM garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di trasmissione per via elettronica di atti che per legge devono essere muniti di firma, le autorità federali competenti possono accettare, invece della firma elettronica qualificata, un'altra conferma elettronica dei dati da parte della persona interessata nella procedura in questione.

⁴ L'UFAM può concedere accesso ai sistemi d'informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti:

- a. Ufficio federale dell'energia;
- b. Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- c. Ufficio federale dell'aviazione civile;
- d. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
- e. organizzazioni private di cui all'articolo 39 capoverso 2;
- f. richiedenti, persone assoggettate all'obbligo di dichiarazione e gestori ai sensi della presente legge;
- g. organi di validazione e di verifica riconosciuti;
- h. organi di controllo da esso incaricati;
- i. altri organi e persone designati dal Consiglio federale, nella misura necessaria all'adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge.

⁵ Gli organi e le persone di cui al capoverso 4 possono accedere ai dati personali contenuti nei sistemi d'informazione e di documentazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, e trattarli, nella misura necessaria all'adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge.

Art. 45 cpv. 2

² L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.

Art. 48b Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati nel 2021

¹ I diritti di emissione non utilizzati nel 2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

² I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel 2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

³ Gli attestati non utilizzati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

II

La legge federale del 21 giugno 1996⁶ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

La validità delle disposizioni seguenti della legge federale del 21 giugno 1996⁷ sull'imposizione degli oli minerali nel tenore della legge federale del 20 dicembre 2019⁸ che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO₂ (cifra I n. 1) è prorogata sino al 31 dicembre 2024:

- a. articolo 2 capoverso 3 lettera d;
- b. articolo 2a;
- c. articolo 12a–12d;
- d. titolo prima dell'articolo 17;
- e. articolo 18 capoverso 3^{bis};
- f. articolo 20a; e
- g. allegato 1a.

III

La legge del 7 ottobre 1983⁹ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

La validità delle disposizioni seguenti della legge del 7 ottobre 1983¹⁰ sulla protezione dell'ambiente nel tenore della legge federale del 20 dicembre 2019¹¹ che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO₂ (cifra I n. 3) è prorogata sino al 31 dicembre 2024:

- a. articolo 7 capoverso 9;
- b. titolo prima dell'articolo 35d e articolo 35d;
- c. articolo 41 capoverso 1;
- d. articolo 61a, rubrica e capoversi 2–5; e
- e. articolo 62 capoverso 2.

⁶ RS **641.61**

⁷ RS **641.61**

⁸ RU **2020** 1269

⁹ RS **814.01**

¹⁰ RS **814.01**

¹¹ RU **2020** 1269

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

- a. la cifra I (legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂) entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2022;
- b. la cifra II (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali) entra in vigore il 1° gennaio 2024 con effetto sino al 31 dicembre 2024; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono;
- c. la cifra III (legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente) entra in vigore il 1° gennaio 2024 con effetto sino al 31 dicembre 2024; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

³ In caso contrario, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge; può disporre l'entrata in vigore retroattiva.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021

Termine di referendum: 7 aprile 2022

